



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIII e XIV

Al Comune di

Rif. nota prot. n. 26575 del 22/05/2017
Risposta a Vs. nota prot. n. 0002346 del 19/05/2017

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Superficie imponibile. Quesito.

Con la nota in riferimento, codesto Comune – a seguito dell'istanza pervenuta da alcuni contribuenti, i quali assumono che il calcolo della superficie da assoggettare alla tassa sui rifiuti (TARI), nell'emissione degli avvisi di pagamento 2017, dovrebbe essere effettuato in ragione dell'80% della c.d. superficie catastale – ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta determinazione della superficie da assoggettare al tributo.

In particolare, codesto Comune ritiene che, non essendo ancora stato emanato il provvedimento direttoriale di cui al comma 645 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si possa procedere, ai fini della determinazione della base imponibile, come richiesto nella predetta istanza, all'applicazione del citato criterio della superficie catastale, dovendosi, invece, ritenere applicabile, come avveniva in regime di TARSU e di TARES, quello della superficie calpestabile.

Al riguardo, si evidenzia che il comma 645 richiamato da codesto Ente effettivamente prevede che l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre soltanto "*dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647*". La medesima norma precisa che "*fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio*

urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

Il successivo comma 647 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013 subordina, infatti, *"la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998"* all'emanazione di taluni provvedimenti indicati al primo e secondo periodo nonché, nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, alle *"procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune"*.

Si precisa, al riguardo, che il criterio della superficie catastale resta, in ogni caso, applicabile con riferimento all'attività di accertamento in virtù di quanto previsto dal comma 646 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte – considerato che, ad oggi, non risulta essere stato concluso l'*iter* di attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 647, e non essendo stato, peraltro, ancora adottato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 645 – si deve concludere, condividendo le argomentazioni svolte da codesto Ente, che il criterio di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria continua ad essere rappresentato da quello della superficie calpestabile.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi
[Firmato digitalmente]